

## **Un quesito sulla gestione dei materiali da scavo derivanti dai “piccoli cantieri” a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 98/2013**

**Domanda:** attualmente quale disciplina di deroga si applica ai materiali da scavo che derivano dai “piccoli cantieri”?

**Risposta: (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani):** Mentre è ormai definitivamente certo che il D.M. 161/2012 (che trae origine dal comma 2 dell’art. 184bis D.Lgs. n. 152/06) si applica solo ai materiali da scavo derivanti da attività o opere soggette a VIA o AIA; il nuovo art. 41bis D.L. n. 69/2013 (introdotto dalla legge n. 98/2013) detta ora una parallela disciplina di deroga per i materiali da scavo che non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 161/2012.

La nuova disciplina di deroga posta dal legislatore nazionale - non potendo trovare origine nell’art. 184bis comma 2 D.Lgs. n. 152/06, perché da questo è stato fatto discendere il D.M. 161/2012 - è stata dal legislatore connessa all’art. 266, comma 7, D.Lgs. n. 152/06 (che in realtà prevede l’emanazione di un decreto ministeriale con il quale adottare una procedura amministrativa semplificata per i materiali da scavo derivanti dai piccoli cantieri.)

Art. 41bis comma 1, D.L. 69/2013: *In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra: (...)*

Parallelamente l’art. 8-bis del D.L. n. 43/2013 (*Deroga alla disciplina dell’utilizzazione di terre e rocce da scavo*), con il quale si disponeva che ai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale continuavano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall’articolo 186 D.Lgs. n. 152/06 è **stato ora abrogato espressamente dal comma 6 dell’art. 41bis D.L. n. 69/2013** (a seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione in legge)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Da considerare inoltre che, seppur il comma 1 dell'art. 41bis cit. richiama l'art. 266, comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 che riguarda i "piccoli cantieri", il successivo comma 5 estende l'applicazione delle disposizioni poste dallo stesso art. 41 bis , **in via generale**, ai materiali da scavo per i quali non si applica la disciplina posta dal D.M. 161/2012.

Art. 41bis, comma 5, D.L. n. 69/2013: **Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.**

Pertanto, in seguito all'esame delle suddette disposizioni, attualmente la normativa di deroga posta dall'art. 41bis del D.L. n. 69/2013 si applica a tutti i materiali da scavo per i quali non si applica la disciplina del D.M.161/2012, indipendentemente dalle quantità di materiale da scavo prodotte. Interessa, dunque, sia i "piccoli cantieri" (e cioè quelli la cui produzione non supera i seimila metri cubi di materiale), ma anche i cantieri più grandi.

*Pubblicato il 25 settembre 2013*

Il tema verrà approfondito nel contesto del seminario

**“LE TERRE E ROCCE SCAVO, I MATERIALI DA DEMOLIZIONE, LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI TRA PRASSI DI FATTO E REGOLE GIURIDICHE**

**Un esame ragionato su tre temi di rilevante importanza nel campo ambientale per superare interpretazioni distorte e rivalutare le esatte discipline di settore”**

**Aggiornato con le novità introdotte in materia di terre e rocce da scavo dal decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 modificato a seguito della legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98**

(Relatori: Dott. Maurizio Santoloci, Avv. Valentina Stefutti, Dott.ssa Valentina Vattani)

**Torino – 4 ottobre 2013**

**Per info ed iscrizioni visita il sito del corso:**  
[http://www.dirittoambiente.net/corso\\_house\\_9/](http://www.dirittoambiente.net/corso_house_9/)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*